

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SESTA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Ambra Carla Tombesi, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. omissis/2016 promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA

contro:

BANCA

- parte attrice -

- parte convenuta -

CONCLUSIONI

come riportato nel verbale che precede

Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione

1. SOCIETA' CORRENTISTA ha agito in giudizio nei confronti di BANCA per domandare l'accertamento dell'illecita applicazione al contratto di conto corrente n. omissis concluso il 26.4.1999 con BANCO, dante causa dell'odierna convenuta, di interessi usurari, anatocistici e di interessi e spese indeterminate siccome effetto della annotazione in conto di poste passive relative a contratti collegati a quello di conto corrente, con domanda di ripetizione degli importi illecitamente addebitati a tale titolo in corso di esecuzione del rapporto per complessivi € 78.201,33 e rideterminazione del saldo effettivo del contratto titolo delle domande attoree.

2. Si è tempestivamente costituita la convenuta BANCA eccependo in via preliminare la nullità della citazione e chiedendo, nel merito, il rigetto delle pretese attoree.

3. All'udienza di comparizione del 29.3.2017 è stata rigettata con ordinanza l'eccezione di nullità della citazione sul rilievo che la lettura congiunta della citazione e della consulenza tecnica di parte prodotta al documento 3 attoreo hanno consentito alla convenuta di comprendere la portata delle domande attoree e di predisporre adeguate difese sulle stesse. La causa è stata istruita solo documentalmente alle luce dell'infondatezza delle domande attoree desumibile dai documenti prodotti dalle parti per le ragioni di seguito esposte.

4. Con riguardo alla domanda ripetizione degli importi addebitati a titolo di interessi usurari in corso di esecuzione del rapporto di conto corrente deve rilevarsi quanto segue.

Tale doglianza, come ricordato, si fonda su una consulenza tecnica stragiudiziale di parte (doc. 3). Tale relazione, però, per la determinazione del TEG applicato dalla Banca sul rapporto in questione ha utilizzato una formula diversa rispetto a quella contenuta nelle Istruzioni della Banca d'Italia.

Tali istruzioni trovano una collocazione peculiare all'interno dell'architettura della normativa anti-usura. Questa è stata posta, a livello di norme primarie, dalla legge 108/1996, che ha tra l'altro modificato l'art. 644 c.p.: il terzo comma di tale norma prevede ora che la legge stabilisce il limite

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi, n. 11541 del 15 novembre 2017

oltre il quale gli interessi sono sempre usurari e l'art. 2, comma 4, legge n. 108/1996, precisa che tale limite è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata sulla G.U., aumentato della metà (tale misura è stata poi modificata dall'art. 8, decreto-legge n. 70/2011, conv. da legge n. 106/2011). Il comma 1 del citato art. 2 attribuisce al Ministro del tesoro la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio per ciascuna tipologia di operazione, come classificate annualmente sempre con decreto del Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia (cfr. comma 2).

Tali decreti annuali, fin dal primo emanato in data 23/9/1996, hanno sempre demandato alla Banca d'Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi.

Inoltre, i vari d.m. trimestrali con i quali sono resi pubblici i dati rilevati, all'art. 3 hanno sempre disposto, a partire dal primo d.m. 22/3/1997, che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengono ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

È quindi coerente con l'ordinamento bancario e con l'incarico ricevuto dal Ministro del tesoro il fatto che la Banca d'Italia abbia emanato Istruzioni per la rilevazione del TEG, attesa l'ineludibile esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei in modo da poterli raffrontare e conglobare al fine di determinarne il valore medio.

Analogamente, quando, occorre confrontare il TEG applicato da una Banca ad un determinato rapporto con il tasso soglia del periodo, al fine di accertare la natura usuraria o meno del tasso applicato, ricorre la medesima esigenza, logica e metodologica, di omogeneità tra le grandezze da raffrontare. Non avrebbe, infatti, alcuna attendibilità scientifica il risultato derivante da un confronto operato tra un TEG calcolato con una certa modalità ed un tasso soglia basato su un TEGM calcolato con una modalità differente. Ciò tanto più tenendo conto delle gravi conseguenze, in campo penale e civile, che derivano dal superamento del tasso soglia.

Pertanto, dette Istruzioni in primo luogo rispondono alla elementare, ma ineludibile, esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare ed hanno altresì natura di norme tecniche previste ed autorizzate dalla disciplina regolamentare, necessarie per l'applicazione di tutta la normativa anti-usura. Tenuto conto della complessiva struttura della disciplina antiusura e del peculiare ruolo in essa attribuito a dette Istruzioni, un eventuale calcolo del TEG applicato ad un determinato rapporto bancario effettuato in modo difforme rispetto alle Istruzioni in parola condurrebbe ad un risultato inattendibile e, dunque, in ultima analisi ingiusto.

Evidente è altresì il fatto che il calcolo del TEG operato di volta in volta secondo differenti formule matematiche, oppure computando oneri diversi, pregiudicherebbe seriamente la certezza della normativa di settore e la prevedibilità delle decisioni giudiziarie, con ulteriori conseguenze negative circa la possibilità degli operatori economici di effettuare ponderate e consapevoli scelte contrattuali e di mercato.

Nel merito, la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito – prevista dall'art. 644, quarto comma, c.p. - richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica e a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare congrua e ragionevole, nell'ambito della ricordata discrezionalità.

Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette Istruzioni.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi, n. 11541 del 15 novembre 2017

Conseguentemente non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti e quindi l'allegazione della parte risulta palesemente infondata, senza che fosse necessario disporre alcuna consulenza sul punto in mancanza di qualsiasi allegazione attendibile.

5. Con riguardo ripetizione degli importi addebitati a titolo di interessi e spese indeterminati al contratto di conto corrente per l'effetto dell'addebito in tale conto degli importi maturati per spese, interessi e commissioni nei contratti di apertura credito ad essi collegati deve rilevarsi quanto segue.

La domanda è palesemente infondata: parte attrice ha infatti scelto di estinguere i debiti derivanti dai diversi rapporti di apertura credito mediante addebito in conto corrente, come risulta nei contratti prodotti al doc. 12 attoreo e dai documenti da 11 a 21 di parte convenuta, nei quali risultano espressamente pattuiti tra le parti la misura degli interessi debitori e delle commissioni applicate ai contratti di apertura credito, con la conseguenza che l'addebito di tali importi nel contratto di conto corrente risulta perfettamente legittima. Nessuna indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente deriva dall'addebito in conto corrente dei debiti maturati in relazione a tali contratti collegati, le cui condizioni economiche sono espressamente convenute tra le parti, elemento che rende manifestamente infondata la domanda di parte attrice, senza necessità di compiere alcuna attività istruttoria sul punto.

6. Con riguardo alla domanda di ripetizione degli importi addebitati a titolo di accertamento di applicazione di illeciti interessi anatocistici al contratto di conto corrente deve rilevarsi quanto segue.

Certamente la convenuta ha applicato interessi anatocistici non dovuti sino all'1.7.2000, in violazione dell'art. 1284 c.c. Solo con l'introduzione dell'art. 120.2 TUB da parte dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 341/1999 è stato consentita in ambito bancario, in deroga al generale divieto di anatocismo richiamato, l'applicazione di interessi anatocistici alle condizioni fissate, per i contratti in corso di esecuzione, all'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000. La banca convenuta ha dimostrato con il proprio documento 3 l'adeguamento alle disposizioni di legge e regolamentari richiamate, ferma l'illiceità dell'addebito di interessi anatocistici sino al 30.6.2000.

L'attrice non ha, tuttavia, prodotto gli estratti conto relativi al contratto di conto corrente in epoca precedente a tale data, né li ha domandati con l'istanza ex art. 119 TUB prodotta al proprio documento 4, in riferimento al quale ha formulato domanda ex art. 210 c.p.c. in questa sede: con tale istanza infatti l'attrice si è limitata a chiedere gli scalari del 2005, 2011, 2012 e 2013.

La mancata produzione degli estratti conto riferiti al periodo nel quale sono stati eseguiti gli addebiti illeciti evidenziati ha impedito il ricalcolo del saldo del conto corrente e determina il rigetto della domanda attorea.

6. Tutte le domande attoree devono essere, quindi, rigettate.

Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per le fasi introduttiva e di studio, minimi per la fase istruttoria, solo documentale e decisoria, solo orale.

Per questi motivi, il Tribunale di Milano in composizione monocratica VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) rigetta tutte le domande proposte da SOCIETA' CORRENTISTA nei confronti di BANCA;
- 2) condanna altresì SOCIETA' CORRENTISTA a rimborsare in favore di BANCA le spese di giudizio, che liquida in € 8.705,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.

Sentenza, Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi, n. 11541 del 15 novembre 2017

Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Si dà atto del ritiro del fascicolo di parte attrice dall'avv.omissis.
Milano, 15 novembre 2017

Il Giudice
dott. Ambra Carla Tombesi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS